



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 210 DEL 10 gennaio 2002

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Salvatore Lo Giudice, V. Presidente, dall'avv. Andrea Perrone, Componente, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 10 gennaio 2002, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 18

RECLAMI

Reclamo della Soc. ATALANTA avverso l'ammenda di L. 30.000.000 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Atalanta-Milan del 19/12/01 – C.U. n. 192 del 20/12/01).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Atalanta la sanzione della ammenda di lire 30.000.000 con diffida per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Atalanta-Milan del 19/12/01 (cori ingiuriosi e minacciosi nei confronti dell'arbitro, lancio di un oggetto verso l'arbitro), ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la cancellazione della diffida.

A sostegno del gravame, si rileva in primo luogo come l'obiettivo dei cori, proferiti solo per un breve periodo di tempo, fosse non tanto offendere l'onore dell'arbitro, quanto contestare decisioni sfavorevoli alla squadra di casa attraverso espressioni ormai comuni in ambito sociale e sportivo.

In merito poi al lancio dell'oggetto (verosimilmente una palla di neve), la reclamante rileva come si sia trattato di un episodio fortuito (avendo tale oggetto colpito l'arbitro "di rimbalzo") ed isolato, e come esso non abbia comunque provocato alcuna conseguenza grave o particolarmente dolorosa per l'arbitro.

Infine, la reclamante chiede che venga valutato, ai fini della determinazione della sanzione, la concreta cooperazione prestata alle forze dell'ordine per l'adozione di misure atte a prevenire fatti violenti.

Alla stregua delle considerazioni difensive, la reclamante chiede pertanto, la riduzione della sanzione inflitta e la cancellazione della diffida.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della reclamante, il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ribadendo l'eccessività della sanzione comminata dal Giudice Sportivo

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è fondato. Dagli atti ufficiali risulta infatti che i sostenitori dell'Atalanta in quattro diverse circostanze durante la gara hanno intonato cori offensivi nei confronti dell'arbitro e, nel corso del primo tempo, hanno lanciato sul terreno di giuoco un oggetto (non identificato con certezza) che colpiva il direttore di gara stesso.

Trattasi, indubbiamente, di comportamenti tutti sanzionabili per la loro pericolosità e per il loro contenuto antisportivo, in conformità con l'orientamento costante degli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi, avendo riguardo alla responsabilità oggettiva delle Società per l'operato e la condotta dei propri tifosi.

Tuttavia, in considerazione della circostanza del fatto, dell'assenza di precedenti specifici e della dimostrata collaborazione della società per prevenire tali episodi, appare equa la riduzione della sanzione nella misura indicata nel dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo e di cancellare la diffida, confermando la sanzione dell'ammenda di lire 30.000.000; dispone la restituzione della tassa.

Reclamo della Soc. CHIEVO VERONA avverso l'ammenda di L. 3.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Chievo Verona-Lecce del 9/12/01 – C.U. n. 173 dell'11/12/01).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Società Chievo Verona un'ammenda di Lit. 3.000.000 per avere i suoi sostenitori esposto, per tutta la durata dell'incontro, uno striscione offensivo nei confronti dell'Associazione Italiana Arbitri ("A.I.A.: un vero nome da polli"), ha proposto reclamo la stessa società chiedendo l'annullamento della sanzione.

A sostegno del gravame la società reclamante adduce l'erronea interpretazione dello striscione (da riferire non già all'Associazione Italiana Arbitri, ma all'Azienda Italiana Alimentari) e, in ogni caso, la necessaria tutela della libertà di critica da parte dei tifosi, peraltro esercitata, nel caso di specie, con la forma della «civile ironia».

Alla riunione odierna, è comparso rappresentante ed il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e udito il difensore della società, rileva che il gravame è fondato.

Nessun rilievo può essere riconosciuto al diverso significato prospettato per le espressioni contenute nello striscione: il contesto, di tempo e di spazio, in cui esso è stato esposto non lascia dubbi sul riferimento del medesimo all'Associazione Italiana Arbitri. Altra è, piuttosto, la considerazione che si impone. Premesso che la tutela della libera manifestazione del pensiero e, quindi, anche della libertà di critica, rientra nei principi fondamentali dell'ordinamento, ed è pertanto propria anche dell'ordinamento sportivo, nel

valutare il caso in esame occorre considerare l'idoneità delle espressioni utilizzate a eventualmente ledere il prestigio della categoria arbitrale. In questa prospettiva, nessun contenuto di particolare lesività può essere rinvenuto nello striscione: la locuzione impiegata si mantiene nei limiti della critica civile e continente, senza degenerare nell'offesa gratuita. In particolare: se, da un lato, la critica alla categoria arbitrale si esprime in modo indiretto, mediante l'accostamento ironico di due acronimi normalmente non correlati, per altro verso, l'espressione impiegata appare sprovvista di intrinseca valenza offensiva, essendo notorio che essa si limita ad indicare in modo figurato un individuo inesperto e credulone.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo e dispone la restituzione della tassa.

Reclamo della Soc. MESSINA avverso l'ammenda di L. 40.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Messina-Sampdoria del 2/12/01 – C.U. n. 166 del 4/12/01).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla società Messina la sanzione dell'ammenda di Lit. 40.000.000 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Messina-Sampdoria del 2/12/2001, ha proposto reclamo la stessa società chiedendo una congrua riduzione dell'ammenda.

A sostegno del gravame la società reclamante adduce l'intervenuto accertamento dei fatti ad opera unicamente dell'assistente dell'arbitro, l'inidoneità degli episodi refertati a cagionare particolari situazioni di pericolo, l'«assoluta casualità del rimanere colpiti in viso da spettatori distanti sei o sette metri», l'assenza di «particolari intenti violenti ed aggressivi nelle condotte ascritte ai sostenitori del Messina», l'estraneità della società al contesto degli incidenti e, infine, l'eccessiva severità del provvedimento, soprattutto se comparato a recenti fattispecie di analoga portata.

Alla riunione odierna, non è comparso alcun rappresentante della reclamante.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, rileva che nessuno dei motivi di gravame esposti dalla Società possa trovare accoglimento.

Esclusa la rilevanza del primo motivo, unicamente diretto ad insinuare dubbi sull'attendibilità della dettagliata descrizione dei fatti operata dall'Assistente dell'arbitro, va infatti rilevato che gli episodi refertati (lancio di monetine dagli spalti) sono incontestabilmente idonei a cagionare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, che nel caso di specie si siano concretizzate nella lesione subita dall'assistente dell'arbitro. Del pari, l'essere stato quest'ultimo reiteratamente colpito da sputi, dimostra inequivocabilmente l'intenzionalità del gesto. Nessuna rilevanza hanno infine né la pretesa estraneità della Società al contesto degli incidenti, attesa la responsabilità oggettiva della Società per la condotta dei propri sostenitori, né il richiamo a precedenti decisioni relative a fattispecie di analoga portata: come più volte questa Commissione ha avuto modo di precisare, nella determinazione delle sanzioni rilevano le caratteristiche fattuali e di gravità di ogni singolo caso.

La gravità delle offese recate all'Assistente dell'arbitro e la recidiva specifica dei sostenitori della società per fatti di tal genere, giustificano la conferma della sanzione irrogata dal Giudice sportivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. PALERMO avverso l'ammenda di L. 100.000.000 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo; avverso la squalifica per **sette** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Silvio **GIAMPIETRO** (gara Palermo-Cosenza del 23/12/01 – C.U. n. 199 del 28/12/01).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Società Palermo la sanzione dell'ammenda di Lit. 100.000.000 con diffida per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Palermo-Cosenza del 22/12/2001, nonché la sanzione della squalifica per sette giornate effettive al giocatore Silvio Giampietro per comportamento offensivo e scorretto tenuto nel corso della medesima gara, ha proposto reclamo la stessa società chiedendo, quanto alla prima, la revoca della diffida e la riduzione dell'ammenda da Lit. 100.000.000 a Lit. 10.000.000, ovvero ad altra somma in misura equa, nonché, quanto alla seconda, la riduzione equitativa della squalifica comminata al giocatore Silvio Giampietro.

A sostegno del gravame la società reclamante adduce, con riferimento alla sanzione dell'ammenda, che la decisione del Giudice Sportivo sarebbe sproporzionata rispetto all'«unico episodio di una certa gravità», identificato nel lancio di una piccola pietra che avrebbe bensì colpito l'arbitro, ma senza recar danni. Nella prospettazione della reclamante, gli altri fatti censurati dal Giudice sportivo non giustificerebbero la sanzione irrogata, soprattutto se comparati con le decisioni assunte in altre occasioni. Quanto alla squalifica del Giampietro, la società ritiene che - nonostante la medesima abbia giudicato censurabile il comportamento tenuto dal proprio giocatore - la sanzione risulti «eccessivamente penalizzante» per il proprio tesserato, che si sarebbe «sempre distinto per particolare correttezza e lealtà sportiva».

Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e udito il difensore della società, ritiene che il gravame possa trovare parziale accoglimento.

Non discutibile risulta la pluralità degli atti violenti e di indisciplina dei sostenitori del Palermo. Secondo quanto risulta dalla documentazione ufficiale, lanci di pietre, di bottigliette di plastica piene d'acqua, di monetine, di un pallone di plastica, hanno caratterizzato tutto il corso della gara, durante la quale l'Arbitro è risultato colpito a una coscia da una pietra e alla scarpa da una bottiglietta; il Quarto Ufficiale è stato raggiunto, nel primo tempo, da una pietra di piccole dimensioni ed è risultato destinatario, nel secondo, di lanci di monete, bottiglie in plastica, pietre e di un pallone di plastica; un calciatore avversario è stato destinatario, nel primo tempo, di una bottiglietta in plastica. A ciò vanno aggiunti, l'esplosione di un petardo con notevole fragore e cori volgarmente ingiuriosi nei confronti dell'arbitro e dei sostenitori avversari. Alla gravità di tali reiterati comportamenti si aggiunge ulteriormente la considerazione della recidiva specifica. Né alcun rilievo possono avere le decisioni invocate dalla società reclamante come termine di comparazione: se va ribadito che nella determinazione delle sanzioni rilevano le caratteristiche fattuali e di gravità di ogni singolo caso, è peraltro da osservare che sussistono rilevanti diversità di fattispecie rispetto alle decisioni invocate come precedenti.

Non di meno, tutti gli episodi repertati, considerati dei medesimi nel loro complesso, giustificano la revoca della diffida e la riduzione dell'ammenda a L. 70.000.000.

Quanto poi alla squalifica nei confronti del giocatore Silvio Giampietro, il reclamo si presenta privo di specifiche argomentazioni, tanto più giustificandosi il rigetto in considerazione della gravità dei fatti addebitati.

Il dispositivo

Per tali motivi, in parziale accoglimento del reclamo la Commissione revoca la diffida e riduce l'ammenda a L. 70.000.000 e conferma la squalifica per sette giornate effettive di gara al calciatore Silvio Giampietro. Dispone la restituzione della tassa.

Il Presidente: f.to *StefanoAzzali*

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 10 GENNAIO 2002

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL V. PRESIDENTE VICARIO
Adriano Galliani